



FONTANIVA  
Provincia di Padova  
P.IVA 01545800284

**UFFICIO TRIBUTI**  
**I.U.C. Saldo a conguaglio 2018 – Componenti TASI-IMU**  
**Scadenza Saldo a conguaglio 17 Dicembre 2018**

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 17/01/2018 e ss.mm.ii. sono state approvate le aliquote d'imposta per l'anno 2018 come segue:

**TASI**

Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	<b>ESENTE PER LEGGE</b> <b>Sia per il possessore sia per l'utilizzatore</b>
Unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze - escluse A1-A8- A9	<b>2 per mille</b>
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune escluse A1-A8-A9. (novità previste dalla Legge di stabilità anno 2016 (L. 208/2016).)	<b>2 per mille con riduzione del 50 per cento della base imponibile</b>
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	<b>2 per mille</b>
Aliquota per le aree edificabili	<b>2 per mille</b>
Altri fabbricati (compresi immobili merce)	<b>2 per mille</b>
Immobili rurali	<b>1 per mille</b>
Terreni agricoli	<b>ESENTI PER LEGGE</b>

nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota dell'occupante è pari al 30% mentre quella del proprietario è pari al 70% e dovranno essere versate come segue:

a) Se l'immobile è adibito a propria abitazione principale l'occupante non versa nulla mentre il proprietario versa il 70%;

b) Se l'immobile **NON E' ADIBITO A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE** l'occupante versa il 30% mentre la restante parte(70%) sarà a carico del proprietario;

I codici tributo, fissati dall'Agenzia delle Entrate sono:

3959 (TASI per rurali ad uso strumentale),

3960 (TASI per aree fabbricabili),

3961 (TASI per altri fabbricati).

<p>Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale</p> <p>Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011</p>	<p>Esclusi dall'IMU</p> <p><b>4,8 per mille</b>  <i>dall'imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;</i></p>
<p>Unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze - <b>escluse A1-A8- A9 alle quali viene applicata l'aliquota dell' 8,6 per mille</b></p> <p>Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune <b>escluse A1-A8-A9 alle quali viene applicata l'aliquota dell' 8,6 per mille</b></p>	<p><b>6,3 per mille</b></p> <p><b>6,3 per mille con riduzione del 50 per cento della base imponibile</b></p>
<p>Aliquota per le aree edificabili</p>	<p><b>8,6 per mille</b></p>
<p>Aliquota fabbricati posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e, comunque, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali D e C03.</p>	<p><b>8,3 per mille</b></p>
<p>Aliquota per fabbricati posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività commerciali e, comunque, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali C01</p>	<p><b>7,6 per mille</b></p>
<p>Aliquota per tutti gli altri fabbricati e terreni agricoli</p>	<p><b>8,6 per mille</b></p>

Sono esenti dall'Imposta Municipale Propria:

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd "beni merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e per i quali ai sensi del comma 5-bis dell'art. 2 del D.L. n. 102/2013, vige l'obbligo dichiarativo;

I codici tributo, fissati dall'Agenzia delle Entrate sono:

- 3914 (IMU Terreni agricoli)
- 3916 (IMU Aree fabbricabili)
- 3918 (IMU Altri fabbricati)
- 3925 (IMU quota stato immobili cat.D)
- 3930 (IMU quota comune immobili cat.D)

## **MODALITÀ' DI PAGAMENTO PER ENTRAMBI I TRIBUTI:**

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente ed obbligatoriamente con il **Modello F24**, sia per la parte di spettanza del Comune che per quella dello Stato (in caso di IMU), pagabile in banca o in posta.

**VERSAMENTO MINIMO PER ENTRAMBI I TRIBUTI:** Il versamento è dovuto qualora l'imposta relativa all'intero anno sia pari o superiore ad € 4,00.

## **SCADENZA SALDO A CONGUAGLIO PER ENTRAMBI I TRIBUTI: 17 DICEMBRE 2018**

Il codice catastale del Comune di Fontaniva è **D679**.

### **SI PRECISA INOLTRE CHE**

Sarà inoltrata una **proposta di calcolo/pagamento** dell'imposta dovuta determinata in base alle variazioni pervenute e registrate nella banca dati comunale fino al mese di Settembre 2018, derivanti da: dichiarazioni del contribuente, forniture catastali, docfa e variazioni anagrafiche.

Bisogna controllare la scheda allegata con l'elenco degli immobili posseduti ed i versamenti effettuati.

Qualora si possedano immobili di qualsiasi categoria non riportati nella scheda, corre l'obbligo di segnalarlo al Comune; inoltre, se si possiedono immobili non ancora regolarmente accatastrati, è necessario provvedere immediatamente alla loro registrazione in Catasto.

***Si comunica che, per i contribuenti interessati, il calcolo dell'F24 non tiene conto di eventuali modifiche apportate dopo l'adozione dell'ultima variante al secondo piano degli interventi vigente, adottata con D.C.C. n. 12 del 27/02/2017.***

E' POSSIBILE CHE, IN BASE ALLA PROPRIA SITUAZIONE IMMOBILIARE, SI DEBBA PAGARE SOLO TASI, SOLO IMU O ENTRAMBI.

***LA CORRETTEZZA E LA COMPLETEZZA DEI DATI E' AFFIDATA ALLA CURA, PRECISIONE E ALLA RESPONSABILITA' DEL CONTRIBUENTE/POSSESSORE.***

### **NOTE CONCLUSIVE**

Si ricorda che l'Ufficio Tributi (per informazioni tel. 049/5949900) è a disposizione per eventuali chiarimenti eseguendo attività di sportello con il seguente orario per il solo mese di Dicembre 2018 fino al 17 Dicembre compreso:

	<b>MATTINA</b>	<b>POMERIGGIO</b>
Lunedì	Dalle 10.00 alle 12.30	
Martedì	Dalle 10.00 alle 12.30	Dalle 17.00 alle 19.00
Mercoledì	Dalle 10.00 alle 12.30	
Giovedì	Dalle 10.00 alle 12.30	
Venerdì	Dalle 10.00 alle 12.30	

Sono previste le seguenti **aperture straordinarie** nel mese di **Dicembre 2018**:

	<b>MATTINA</b>	<b>POMERIGGIO</b>
Giovedì 6		Dalle 16.30 alle 18.30
Sabato 1 e 15		Dalle 09.30 alle 12.30
Giovedì 13		Dalle 16.30 alle 18.30

Si ricorda, infine, che ulteriori indicazioni, la modulistica relativa alla TASI e all'IMU e un programma per il conteggio dei tributi e la stampa del modello F24, si possono trovare anche sul sito internet del Comune all'indirizzo [www.comune.fontaniva.pd.it](http://www.comune.fontaniva.pd.it);

***In alternativa*** il contribuente può accedere al sito <http://www.amministrazionicomunali.it> al fine di provvedere in via autonoma al conteggio di quanto dovuto.

In vista della bollettazione per l'anno 2019, i contribuenti che hanno piacere ricevere la stessa e le successive via posta elettronica, sono invitati a presentare comunicazione scritta con indicato l'indirizzo mail/pec cui inviare la bollettazione, all'ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico *oppure* scrivendo a:

[protocollo@comune.fontaniva.pd.it](mailto:protocollo@comune.fontaniva.pd.it)

tutte le comunicazioni e/o eventuali variazioni dovranno pervenire *tassativamente entro il 31 Marzo 2019*, al fine dell'inserimento in banca dati degli indirizzi.

Il Responsabile comunale dell'Ufficio Tributi è stato nominato con D.G.C. n. 75 del 18/10/2018 ed è il Dott. Osti Michelangelo.

L'Amministrazione Comunale